

Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare Servizio Controlli Ambientali

PROGRESSIVO ANNUALE: - 9 6EN 2013 PROG. n.

Prot. n. 1 del 09 gennaio 2013

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: estensione oraria del divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino per il giorno 10/01/2013 dalle ore 17.30 alle ore 20.00, in prosieguo rispetto al preesistente divieto dalle 15.00 alle 17.30.

IL SINDACO

VISTO

- il Codice della Strada approvato con d. lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 7 con il quale si da facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002 n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del d. lgs. n. 351/1999;
- il d. lgs. 192/2005 e successive modificazioni, la L. 296/2006, la L. 244/2007, il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 ed il Decreto Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2008;

PREMESSO CHE

- allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, l'Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di provvedimenti riportati nella delibera di Giunta Comunale n. 1883 del 23/03/2006 tra i quali il divieto di circolazione autoveicolare in particolari condizioni di inquinamento;
- sempre nel quadro delle attività di perseguimento dei medesimi obiettivi, è già attivo il provvedimento di limitazione del traffico veicolare su tutto il territorio cittadino al fine di contenere l'inquinamento atmosferico della città, giusta delibera di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2013;

CONSIDERATO CHE ricorrono le condizioni di cui al punto 6 della delibera di G.C. n. 1883 del 23 marzo 2006, la cui concomitante presenza comporta l'adozione di specifici provvedimenti di divieto della circolazione veicolare nel terzo giorno successivo al verificarsi di dette condizioni (superamento del limite fissato di 50 µg/m³ per le PM10 in almeno due centraline per due giorni consecutivi e previsioni meteoclimatiche favorevoli all'accumulo delle PM10 per i tre giorni successivi):

- il Bollettino ARPAC della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria relativo al giorno 06/01/2013 indica l'avvenuto superamento del limite fissato di 50 μg/m³ per le PM10 nelle centraline di NA01 Osservatorio, NA03 I Policlinico, NA06 Museo Nazionale, NA07 Ente Ferrovie e NA08 Ospedale Nuovo;
- 2. il Bollettino ARPAC della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria relativo al giorno 07/01/2013 indica l'avvenuto superamento del limite fissato di 50 μg/m³ per le PM10 nelle centraline di NA01 Osservatorio Astronomico, NA03 I Policlinico e di NA07 Ente Ferrovie;
- 3. le previsioni del bollettino ARPAC meteoambientale sulla qualità dell'aria in Campania numero A_008_2013 indicano condizioni favorevoli all'accumulo delle PM10 per i giorni 08, 09 e 10 gennaio 2013;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE, ai sensi della richiamata delibera di Giunta comunale n. 2 del 09/01/2013, la giornata del giovedì è già contemplata tra quelle per le quali è previsto il divieto di circolazione dalle ore 15.00 alle 17.30;

RITENUTO CHE, ai fini di un'ulteriore azione di contrasto delle misure atte a mitigare gli effetti nocivi delle polveri sottili, sia utile estendere detto divieto dalle ore 17.30 alle ore 20.00, anche in coerenza con il preciso disposto di cui al citato comma 6 della delibera di Giunta comunale n. 1883 del 23 marzo 2006;

SENTITO il Servizio Mobilità sostenibile ed il Servizio Autonomo Polizia Locale

ORDINA

l'estensione oraria del divieto di circolazione veicolare sull'intero territorio cittadino per il giorno 10/01/2013 dalle ore 17.30 alle ore 20.00, in prosieguo rispetto al preesistente divieto dalle 15.00 alle 17.30.

In deroga al suddetto divieto, ai sensi del disposto di cui all'ordinanza di Giunta comunale n. 527 del 29/06/2012, potranno circolare:

- a) gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili;
- b) i veicoli elettrici ad emissione nulla:
- c) i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi;
- d) i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi della Direttiva 97/24 CE fase II, cap. 5 (detti euro 2) e successive;
- e) gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano;
- f) gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive anche se adibiti al trasporto merci;
- g) gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro 0 ed euro 1;
- h) i veicoli dei titolari di attestato di certificazione energetica redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni. La richiesta di deroga può essere presentata al Servizio Controlli

Ambientali del Comune di Napoli che attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione si riserva l'effettuazione di controlli:

- i) i veicoli delle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale di Napoli, della Protezione Civile, militari, i veicoli di servizio dell'amministrazione della Giustizia riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
- j) i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
- k) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
- gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del terapeuta, ove la terapia medesima viene effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione;
- m) gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
- n) gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici;
- o) gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 ton. e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta "scuola guida";
- p) i veicoli intestati e con a bordo cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania;
- q) gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
- r) i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso;
- s) i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei giorni di blocco, per un numero massimo di veicoli autorizzati per cerimonia pari a 4 (quattro). La richiesta di deroga può essere inoltrata compilando il modulo allegato alla presente ordinanza e trasmettendolo via fax alla Polizia Locale

3/

unitamente alla certificazione del Parroco o dell'Ufficiale di Stato Civile.

- t) i veicoli che attraversano la rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli:
 - 1. Tangenziale di Napoli;
 - 2. Raccordo A1 Napoli-Roma e A3 Napoli-Salerno
 - Strada Regionale ex SS n. 162 Raccordo Viale Fulco di Calabria

Chiunque circoli in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste di cui all'art.7 comma 13 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, così come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n120, il quale recita: "Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".

La Polizia Locale provvederà a vigilare, unitamente a tutti gli altri Organi indicati dal primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per l'osservanza della presente deliberazione.

Il Servizio Comunicazione istituzionale e immagine dell'ente assicurerà le idonee forme di comunicazione con almeno 24 ore di anticipo.

IL DIRIGENTE Fabio Piero Fracasso

> L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE Tommaso Sodano